

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "TRENO SICURO" IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALL'ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.

TRA

La Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, rappresentata dal Presidente

E

Il Comune di Bologna, C.F. 01232710374 rappresentato da domiciliato per la carica in .,

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e succ. mod. ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che "la Regione, per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza";
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che "la Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese correnti";
- l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l'altro, che "si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale" e che "gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno, l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità";

Visto l'Accordo per la promozione della sicurezza integrata sottoscritto l'8 luglio 2019 tra Prefettura U.T.G. di Bologna capoluogo di regione e Regione Emilia-Romagna;

Premesso che:

- l'Assessore alle Politiche per la Sicurezza Urbana integrata del Comune di Bologna, con lettera acquisita al protocollo della Regione in data 13/11/2019 al n. PG.2019.841942, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la realizzazione di un progetto denominato "Treno sicuro";

- tale progetto è finalizzato alla realizzazione di una complessiva azione di prevenzione integrata nel rione della Barca nella prima periferia della città. Gli interventi di prevenzione saranno di duplice natura. Il primo, nell'ambito di un più ampio progetto di riqualificazione urbana promosso dal Comune, prevede l'implementazione di un sistema di videosorveglianza pubblica delle aree comuni, in particolare dell'area verde e dei giochi per i bambini, in accordo con le forze dell'ordine. La seconda dimensione di natura sociale, che accompagna la riqualificazione e il rafforzamento della videoprotezione, si fonda sul rafforzamento del lavoro di comunità svolto dagli operatori del quartiere Borgo Panigale-Reno;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Bologna e riportato nel testo del presente Accordo;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell'Accordo stesso;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma**

**Articolo 1
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

**Articolo 2
Obiettivi**

Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna, ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto "Treno sicuro".

**Articolo 3
Descrizione degli interventi**

Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi di prevenzione integrata che interessano la zona del c.d. treno della Barca nel Comune di Bologna, che di seguito si specificano:

- implementazione dell'impianto di videosorveglianza comunale;
- implementazione del lavoro di comunità svolto dagli operatori del quartiere Borgo Panigale-Reno.

All'intervento di investimento relativo al Progetto oggetto del presente Accordo è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n.F33J19000100002.

Articolo 4 **Quadro economico di riferimento**

Relativamente agli interventi previsti nell'art. 3 del presente Accordo di programma, si prevede il sostenimento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese	Costo
a) Attività di prevenzione sociale e mediazione di comunità	10.000,00€
Totale spese correnti	10.000,00€.

SPESE INVESTIMENTO:

Descrizione spese	Costo
a) Costi di fornitura del materiale tecnologico necessario (apparati, telecamere, server, software, ecc.) relative opere impiantistiche di installazione, lavori di allacciamento e posa in opera del sistema di videosorveglianza in zona Treno - Barca	120.000,00€
Totale spese investimento	120.000,00€.

Articolo 5 **Obblighi assunti da ciascun partecipante**

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Bologna un contributo complessivo di €. 91.000,00, di cui €. 7.000,00 a titolo di contributo alle spese correnti e €. 84.000,00 a titolo di contributo alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva prevista di € 130.000,00 (€ 120.000,00 per spese d'investimento e € 10.000,00 per spese correnti), di cui € 39.000,00 a carico del Comune di Bologna.

Il Comune di Bologna si impegna:

- ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione ed esecuzione del progetto "Treno sicuro";
- a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;

- a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a quanto sperimentato;
- a mettere a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto "Treno sicuro" così come descritto nella documentazione presentata;
- ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell'ambito del progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo, congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare atto, nell'ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti audio, video o multimediali in genere della presente collaborazione.

Articolo 6 Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento del presente Accordo di programma, composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian Guido Nobili, Eugenio Arcidiacono e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e Simone Stella ed Enrico Di Stasi per il Comune di Bologna. Qualora si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di riferimento nominano ulteriori referenti.

Il Comitato tecnico di coordinamento:

- a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente accordo;
- b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne evidenzia le motivazioni, a condizione:
 - che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche in oggetto e agli obiettivi indicati dal presente Accordo;
 - che non si modifichi l'onere complessivo posto a carico della Regione;
- c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal fine su richiesta di una delle parti.

Articolo 7 Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore dell'Comune di Bologna, pari all'importo complessivo di €. 91.000,00 sarà disposta, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, come segue:

- in due tranches, di cui la prima a titolo di acconto in misura proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto corredata dagli atti amministrativi comprovanti l'impegno finanziario assunto dal Comune di Bologna e la seconda a saldo, a presentazione, entro il termine previsto al successivo art. 9, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché

della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.

- Il Comune di Bologna potrà scegliere se richiedere la liquidazione in un'unica soluzione, al termine del progetto, a presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate risultassero inferiori a quelle previste nel presente Accordo di programma, l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Con riferimento al presente articolo, si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute dal Comune di Bologna quelle già finanziate dalla Regione Emilia-Romagna tramite contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A questo proposito, il Comune di Bologna dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per il presente Accordo.

Articolo 8 Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Bologna, la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9 Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2019. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2020 il Comune di Bologna dovrà presentare la relativa rendicontazione alla Regione.

Articolo 10 Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari, è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Bologna

Il Presidente